

## **I principali permessi per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali**

---

## **PERMESSI PER CONCORSI ED ESAMI**

*Normativa:* Art. 19, comma 1, CCNL 06.07.95 Comparto Regioni ed Autonomie Locali

Art. 18, comma 1, CCNL 10.04.96 Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali

I dipendenti possono assentarsi per partecipare a concorsi o ad esami solo ed esclusivamente nei giorni di svolgimento delle prove nella misura massima di otto giorni per anno solare. Il numero dei giorni di permesso fruibili non subisce riproporzionamenti in caso di assunzione in corso d'anno.

Per i rapporti di lavoro part-time: si riproporzionano.

I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI PER MATRIMONIO**

*Normativa:* Art. 19, comma 3, CCNL 06.07.95 Comparto Regioni ed Autonomie Locali  
Art. 18, comma 2, CCNL 10.04.96 Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali

I dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro in occasione di matrimonio civile o religioso (purché quest'ultimo venga trascritto).

Il periodo concedibile è di quindici giorni consecutivi. Non è frazionabile.

Nel caso in cui il matrimonio venga contratto in un giorno non lavorativo o festivo, i permessi possono decorrere dal primo giorno lavorativo utile successivo a quello della celebrazione.

Il numero dei giorni di permesso fruibili non subisce riproporzionamenti in caso di assunzione in corso d'anno.

I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI PER LUTTO**

*Normativa:* Art. 19, comma 1, CCNL 06.07.95 Comparto Regioni ed Autonomie Locali  
Art. 18, comma 1, CCNL 10.04.96 Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali

I dipendenti possono assentarsi per lutto nella misura massima di tre giorni consecutivi per evento in caso di decesso del:

- coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia;
- parenti entro il secondo grado
- affini entro il primo

La fruizione può essere differita, fino a sette giorni successivi al decesso. I relativi periodi di permesso, essendo infrazionabili e quindi necessariamente continuativi comprendono anche i giorni festivi e non lavorativi.

Non vanno riproporzionati in caso di assunzione in corso d'anno. Per i rapporti di lavoro part-time: non si riproporzionano.

I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE O MIDOLLO OSSEO**

*Normativa: Art. 1 L.584/67 e s.m.i.*

I dipendenti che intendano sottoporsi al prelievo di sangue a condizione hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione a condizione che:

- il prelievo venga effettuato presso una struttura pubblica o debitamente autorizzata
- la quantità di sangue donata sia di almeno 250 gr. di sangue.

I dipendenti che intendano donare il midollo osseo hanno diritto a conservare la retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo di sangue midollare, nonché per le successive giornate di convalescenza, che l'equipe medica ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. Inoltre hanno diritto ai permessi orari per il tempo occorrente all'espletamento dei vari atti preliminari alla donazione fissati per legge. I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI**

*Normativa:* Art. 19, comma 2, CCNL 06.07.95 Comparto Regioni ed Autonomie Locali  
Art. 18, comma 1, CCNL 10.04.96 Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali

Spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare, per particolari motivi personali o familiari, da documentare debitamente.

Non vanno riproporzionati in caso di assunzione in corso d'anno e nemmeno in caso di pregressa fruizione presso pubbliche amministrazioni, ma solo in caso di part-time.

Esempi:

- svolgimento dell'attività collegata alla candidatura elettorale;
- nascita di figli;
- accertamenti diagnostici, visite specialistiche;
- convocazione in qualità di parte (attore o convenuto) in giudizio;
- assistenza a componenti della famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi;
- assistenza o necessità di accompagnare a visite mediche il coniuge, il/la convivente, i figli, i genitori e gli affini entro il 1° grado;
- assistenza per varie motivazioni ai figli minori (es. malattie, inserimento nella scuola dell'infanzia e asili nido, etc.);
- necessità del dipendente di provvedere ad adempimenti connessi al cambio del domicilio e/o della residenza (ivi compreso il trasloco) o a pratiche collegate a separazione o divorzio; impossibilità del dipendente di raggiungere la sede di lavoro per eventi e cause di natura oggettiva indipendenti dalla sua volontà;
- eventi di particolare rilevanza (es. matrimoni, discussione della tesi di laurea etc.) che riguardino i componenti della famiglia anagrafica anche se non conviventi.

## **PERMESSI PER GRAVE INFERMITA'**

*Normativa:* art. 4, comma 1, della Legge. n. 53/2000,  
art. 18, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 Comparto Regioni ed Autonomie Locali  
art.1, comma 1 del Regolamento di cui al D.M. n. 278/2000

In caso di documentata grave infermità dei seguenti soggetti spettano tre giorni di permesso retribuito ad anno solare:

- coniuge, anche legalmente separato;
- parente entro il secondo grado, anche non convivente;
- componente la famiglia anagrafica del richiedente

Il periodo di permesso deve essere utilizzato, in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dall'accertamento della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Non si considerano i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel calcolo dei giorni spettanti occorre tener conto della fruizione pregressa presso altri datori di lavoro.

Per i rapporti di lavoro part-time: i permessi si riproorzionano.

I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO**

*Normativa:* Art. 15 CCNL del 14/9/2000 Comparto Regioni ed Autonomie Locali

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Tali permessi sono accordati per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche uno degli otto giorni per concorsi ed esami di cui all'art. 19 CCNL 06.07.95.

I permessi sono retribuiti.

## **PERMESSI BREVI**

*Normativa:* Art. 20 CCNL 06.07.95 Comparto Regioni ed Autonomie Locali

I dipendenti possono assentarsi dal lavoro, su autorizzazione del dirigente.

I permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive, e non possono comunque superare le 36 ore annue.

Il dipendente è tenuto a restituire le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente.

I permessi sono retribuiti.